

IL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA (U.C.E.B.I.) E DELLE CHIESE AVENTI PARTE IN ESSA

I Battisti sono presenti in Italia dal 1863¹ ad opera di missionari inglesi ed americani, anche se va detto che essi trovarono subito collaborazione ed assistenza in pastori italiani, quasi tutti provenienti da quelle che furono chiamate Chiese libere (nate principalmente per il lavoro di patrioti esuli all'estero per ragioni politiche che rientrati in Italia avevano voluto così esprimere nella fedeltà all'Evangelo il loro desiderio di libertà)². E non solo singoli individui ma anche intere comunità delle Chiese libere entrarono a far parte del movimento battista di modo che le idee battiste trovarono così una fortunata collocazione nel contesto risorgimentale italiano. I principi di fede dei Battisti si sposarono così felicemente con le aspirazioni del Risorgimento, nel cui ambito e nel cui clima erano nate appunto le Chiese libere nel nostro paese. Nella scelta di lasciare la Chiesa cattolica per aderire alle Chiese battiste furono molto importanti il desiderio di libertà, la mancanza assoluta di una gerarchia ecclesiastica, il rifiuto di una Chiesa che fosse essa stessa Stato o alleata con lo Stato. Soprattutto la decisione fu favorita dalla pratica battista del battesimo dei credenti, vale a dire di un "segno"³ non imposto da nessuno (genitori o famiglia che siano) ma scelto liberamente come risposta alla chiamata di Dio: si tratta, come ben si comprende, del passaggio ad una nuova concezione dell'essere Chiesa, che esprime intera la protesta contro un modo di vivere l'Evangelo ritenuto non fedele alla lettera ed allo spirito delle Sacre Scritture.

Vale la pena a questo punto accennare brevemente a quei principi distintivi peculiari dei Battisti rispetto agli altri protestanti, che hanno conseguenze dirette per il tema della nostra conversazione. In aggiunta ai principi fondamentali della Riforma protestante ("Solus Christus", "Sola gratia", "Sola Scriptura", "Sola fide"), che sono alla base della fede dei Battisti⁴, ritengo utile ricordare i seguenti punti specifici così come furono dichiarati nel Preambolo ai fini dell'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'U.C.E.B.I.⁵, firmata il 29 marzo 1993 dal Presidente del Consiglio e dal presidente dell'U.C.E.B.I.⁶.

¹ Per una storia dei Battisti in Italia vedi: D. Maselli *Storia dei battisti italiani* Ed. Claudiana, Torino 2003 2° edizione; F. Scaramuccia *Un'avventura di fede L'opera missionaria di Edward Clarke (1820-1912)* Ed. Claudiana, Torino 1999.

² Sulla storia delle Chiese libere vedi: G. Spini *L'Evangelo e il berretto frigio* Ed. Claudiana, Torino 1971; D. Maselli *Tra Risveglio e Millennio* Ed. Claudiana, Torino 1974; G. Spini *Risorgimento e protestanti* Ed. Il Saggiatore, Milano 1989.

³ Così i Battisti definiscono quelli che la Chiesa cattolica chiama "sacramenti" e che per i protestanti sono soltanto due: battesimo e cena del Signore.

⁴ Per una panoramica completa dei principi di fede dei Battisti vedi: D. Tomasetto *La confessione di fede dei battisti italiani* Ed. Claudiana, Torino 2002.

⁵ Sull'Intesa vedi: F. Scaramuccia – R. Maiocchi *L'Intesa battista: un'identità rispettata* Ed. Claudiana, Torino 1994; F. Scaramuccia *L'Intesa battista: un'identità rispettata* in M. Tedeschi (a cura di) *Le Intese viste dalle confessioni* Ed.

Queste sono le affermazioni fatte:

“L’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, richiamandosi alla parola dell’Evangelo da cui discendono, ai fini della presente Intesa, i seguenti principi:

- 1) il battesimo dei credenti e la pari responsabilità di essi davanti a Dio e nei reciproci rapporti ecclesiastici;
- 2) il valore della Chiesa locale, quale autonoma assemblea di credenti in cui si esprime visibilmente la Chiesa di Cristo;
- 3) la non ingerenza reciproca fra Stato e Chiese nel rispetto dell’ordinamento costituzionale dello Stato”.

Estremamente importante per la nostra conversazione è innanzitutto la concezione del battesimo: la libera scelta da parte dei credenti di confessare in maniera pubblica la propria fede nel Signore Gesù Cristo mediante l’immersione nell’acqua e l’invocazione su di essi dello Spirito Santo postula anche la loro assunzione di responsabilità rispetto al servizio cristiano al quale sono chiamati. E’ un impegno che il credente prende in maniera libera ed autonoma davanti al Signore ma anche davanti alla Chiesa. Il battesimo, atto di obbedienza volontaria ad un comandamento del Signore, impone di fatto al credente l’altrettanto volontario dovere di rispondere all’amore del Signore per lui con l’impegno a contribuire, per la parte che gli spetta e gli è possibile, all’edificazione della Chiesa di Cristo. Anche il richiamo alla pari responsabilità di tutti i credenti si riferisce soprattutto all’esclusione di qualsiasi gerarchia all’interno della Chiesa ma è anche un preciso riferimento al fatto che coloro che hanno parte in essa devono farsi carico di mantenere in maniera paritaria ogni aspetto della vita della comunità ecclesiastica, anche economicamente.

Il secondo principio riguarda il modo di concepire la Chiesa locale: essa è autonoma e messa in grado di autogovernarsi. Per fare questo però non è sufficiente esprimere la propria volontà in maniera libera e indipendente da autorità gerarchicamente superiori: è necessario che tale volontà sia supportata dall’impegno di mantenersi e di trovare essa stessa i mezzi per il suo sostentamento. L’unica autorità che la Chiesa locale riconosce è quella del Signore e delle Sacre Scritture: sotto tale guida essa si organizza in maniera autonoma nella sua attività e nella sua missione. Corollario necessario di tale affermazione è però che i membri della Chiesa locale si impegnino a trovare i mezzi per portare a compimento quell’organizzazione.

Jovene, Napoli 1999 pp. 65-89; F. Scaramuccia *L’intesa con la Chiesa battista* in “Coscienza e Libertà” N. 31/1998 pp. 35-48.

⁶ L’Intesa è stata approvata con legge n. 116 del 12 aprile 1995 pubblicata sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 1995.

Il terzo principio è quello della separazione fra Stato e Chiesa⁷, considerato particolarmente significativo tra i Battisti. Esso nacque nell’Inghilterra del 1600 come protesta contro la Chiesa di Stato⁸ ma è stato soprattutto “per salvaguardare le loro credenze nel sacerdozio dei credenti e nella libertà religiosa che i Battisti hanno insistito sulla completa separazione di Chiesa e Stato. Per questo, essi hanno inteso che lo Stato non ha il diritto di interferire con le credenze o con le pratiche religiose di individui o congregazioni e che la Chiesa, per la sua parte, non ha alcuna pretesa nei riguardi dello Stato di avere un aiuto finanziario”⁹. Dunque il principio di separazione ha avuto per i Battisti “la funzione di scindere sfere che devono restare separate per il bene dello Stato e delle Chiese”¹⁰. Le motivazioni sostanziali di tale separazione sono le seguenti¹¹:

- 1) Stato e Chiesa hanno separate “ragion d’essere”: l’uno nasce per volontà del popolo, l’altra è suscitata dallo Spirito Santo per rispondere alla chiamata del suo Signore;
- 2) Le appartenenze a Stato e Chiesa sono ben distinte: la cittadinanza si ha per i casi previsti dalla legge, l’appartenenza alla Chiesa è frutto di libera scelta;
- 3) Stato e Chiesa usano strumenti diversi: lo Stato ha a disposizione le leggi per disciplinare la vita dei cittadini, la Chiesa ha la Bibbia;
- 4) Stato e Chiesa hanno amministrazioni diverse: la Chiesa non deve rischiare di diventare un “dipartimento degli affari ecclesiastici” di uno Stato;
- 5) Stato e Chiesa hanno diverse modalità di sostentamento: lo Stato deriva le sue entrate dal potere di tassazione, la Chiesa vive di offerte volontarie.

Alla luce dei tre principi che ho cercato di illustrare brevemente, è ovvio che nel Preambolo all’Intesa si legga in chiusura che “la Repubblica italiana prende atto che: ... l’U.C.E.B.I., a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei singoli che in queste hanno parte, dichiara, coerentemente con i principi della loro fede, di voler continuare a sostenere tutte le spese inerenti all’esercizio del culto senza oneri a carico dello Stato o di altri enti pubblici”.

L’U.C.E.B.I. intende così affermare che le Chiese debbano vivere soltanto della grazia di Dio, che si manifesta attraverso la strumentalità delle offerte volontarie dei credenti che hanno parte nelle Chiese stesse. Il denaro pubblico deve essere utilizzato per i fini istituzionali dello Stato e le

⁷ Sulla separazione fra Chiesa e Stato vedi: F. Scaramuccia *Il rapporto fra la comunità civile e la comunità cristiana* Litotipografia Filadelfia, Altamura 1985 pp. 26-31.

⁸ M. Cook *The Why of Our Faith* Ed. The Kingsley Press, 1947 3° ed. pag. 66.

⁹ R. G. Torbet *A History of the Baptists* The Judson Press, Valley Forge 1987 13° edizione pag. 481.

¹⁰ S. Sicardi *Protestantesimo, potere politico, libertà di coscienza* in “Diritto e Società” n. 1-1998 Ed. Cedam, Padova pag. 69.

¹¹ Esse sono desunte dalla definizione di separazione fra comunità civile e comunità cristiana preparata dal Baptist Joint Committee on Public Affairs, ricevuta favorevolmente nel 1959 sia dall’American Baptist Convention sia dalla Southern Baptist Convention (cioè praticamente da tutti i Battisti degli U.S.A.). Essa è riportata in C. E. Carlson – W. B. Garrett *Religious liberty* Ed. Convention Press 1954 pp. 11-12.

Chiese battiste ritengono che fra essi, proprio per la distinzione dei rispettivi ambiti di cui sono fermamente convinte, non rientri il mantenimento delle Chiese stesse.

Sono i singoli membri delle Chiese che devono farsi carico del mantenimento del culto e del sostentamento dei ministri attraverso libere e volontarie contribuzioni (e di ciò la Repubblica Italiana prende atto nell'art. 16.1 dell'Intesa). Tale pratica ha il fondamento biblico nelle parole dell'apostolo Paolo: "Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo: non di mala voglia, né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso"¹². Non si tratta dunque di una tassa ecclesiastica e neppure è simile ad essa: qui si chiede la libera disponibilità ("non di mala voglia") e l'assoluta volontarietà ("non per forza"). In particolare, chi dona alla Chiesa perché possa vivere senza dover dipendere da nessuno, e tanto meno dallo Stato, deve farlo in allegria e con gioia: dunque deve essere fatto senza alcun obbligo e senza nessuna costrizione. Tanto più che sempre l'apostolo Paolo nello stesso testo prima citato parla di questa generosità come di un "servizio sacro"¹³, vale a dire un ministero ovvio e necessario di tutti i credenti. Per questo motivo nelle Chiese battiste si è usi definire le offerte alla Chiesa come un vero e proprio "privilegio" del credente.

Tali erogazioni liberali in denaro possono essere dedotte ai sensi dell'art. 16.2 dell'Intesa dal reddito complessivo dei donatori, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino all'importo di L. 2.000.000 (oggi € 1.032,91). Qualcuno ha voluto considerare tale disposizione come una forma di finanziamento "indiretto" all'U.C.E.B.I. Le Chiese battiste non considerano tale questa disposizione, che è comune anche ad altri Stati, perché ritengono che la defiscalizzazione delle erogazioni liberali rientri nei diritti dei singoli e che invece debba essere estesa con legge generale a tutte le offerte ad enti che svolgono attività umanitarie e culturali, indipendentemente dal fatto di essere collegati con le Chiese. Piuttosto, dato l'attuale valore della moneta che è diversa dal 1993, sarebbe opportuno prevedere l'innalzamento dell'importo fino al quale è consentita la deduzione.

Per quanto riguarda la possibilità di destinare il cinque per mille dell'imposta ad una ONLUS, l'U.C.E.B.I. ha ritenuto di poter aderire chiedendo a chi lo desidera di dedicarlo all'Ente Patrimoniale (di cui all'art. 11.1 dell'Intesa), che è intestatario di due case di riposo per anziani. La motivazione della scelta risiede nel fatto che tale possibilità non ha carattere privilegiario e della considerazione che essa riguarda il sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e perciò non ha niente a che vedere con il mantenimento delle Chiese e con il sostentamento dei ministri.

Per concludere, credo che si debba dire una parola sul fatto che l'U.C.E.B.I. ha rinunciato a partecipare alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IEPEF. Nella tormentata decisione

¹² Seconda lettera ai Corinzi 9,7.

¹³ Seconda lettera ai Corinti 9,12.

presa a stretta maggioranza dall'Assemblea Generale ha certamente pesato il principio di separazione fra Chiesa e Stato, di cui ho parlato in precedenza, così come la considerazione che si trattava di un provvedimento privilegiario perché destinato solo alle confessioni, e per di più a quelle confessioni garantite da Concordato o da Intesa. Credo però che si sia voluto anche dare un segnale al paese (che, sia detto per inciso, salvo qualche rara e lodevole eccezione, pare o non averlo compreso o averlo considerato irrilevante) nel senso di un quanto mai opportuno richiamo alla necessaria laicità dello Stato. Oltre tutto, è discutibile l'introduzione nel sistema di un elemento di competitività (con relativi spot pubblicitari) fra interessi dello Stato e interessi delle Chiese, basata esclusivamente sulla maggior fiducia che l'opinione pubblica ripone nella gestione dei fondi da parte delle confessioni piuttosto che delle istituzioni statali. Se esiste veramente questa situazione di oggettiva sfiducia nella gestione statale e se tale opinione ha un fondamento, essa va sostenuta non proponendosi come sostituti del sistema statale per dimostrare di saper meglio amministrare i fondi ma adoperandosi sul piano politico perché lo Stato recuperi funzionalità e razionalità, eliminando sprechi e riducendo la burocrazia¹⁴.

Franco Scaramuccia

¹⁴ F. Scaramuccia *L'Intesa battista: un'identità rispettata* in M. Tedeschi (a cura di) *Le Intese viste dalle confessioni* cit. pp. 85-86.